

ALLEGATO 1

Regolamento per l'affidamento familiare di minori



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

INDICE

Premessa e normativa di riferimento	pag. 3
Art. 1 Oggetto	pag. 4
Art. 2 Destinatari e definizioni	pag. 4
Art. 3 Finalità e tipologie di affido	pag. 4
Art. 4 Presupposti	pag. 6
Art. 5 Il minore	pag. 7
Art. 6 La famiglia d'origine	pag. 7
Art. 7 La famiglia affidataria	pag. 8
Art. 8 Il Servizio Sociale	pag. 8
Art. 9 La collaborazione fra servizi	pag. 9
Art. 10 Le fasi del percorso di affido	pag. 9
Art. 11 Interventi economici a sostegno dell'affido familiare	pag. 10
Art. 12 Conclusione dell'affido	pag. 12
Art. 13 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari	pag. 12
Art. 14 Polizza assicurativa	pag. 12
Art. 15 Disposizioni finali	pag. 12
Art. 16 Entrata in vigore	pag. 12

Premesso che:

- l'affidamento familiare rappresenta, insieme all'adozione, la principale forma di protezione dei minori nell'ipotesi in cui il loro nucleo familiare si trovi nella temporanea incapacità e/o impossibilità di prendersene cura e di adempiere adeguatamente ai doveri inerenti all'esercizio delle funzioni genitoriali;
- l'affidamento familiare si prefigge di garantire al minore le cure e gli affetti necessari presso un ambiente idoneo ad assicurare allo stesso un adeguato sviluppo psico – fisico;
- l'affidamento familiare si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo familiare diverso da quello originario, in ottemperanza anche alle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
- l'affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla famiglia di origine del minore; tale percorso, se effettuato con esito positivo, può consentire il ricongiungimento ed il rientro del minore nel contesto di vita di provenienza.

Richiamata la normativa di riferimento:

- Costituzione italiana Artt. 30 e 31;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e ss.mm.ii (ex Legge 149 del 28 marzo 2001);
- Delibera del Consiglio Regionale n. 1378/2000 “Direttiva regionale in materia di affidamento familiare”;
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.G.R. del 11 giugno 2007, n. 846 “Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi (legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e articoli 5 e 35 l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche)”;
- D.G.R. del 10 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e successive integrazioni di cui alla D.G.R. 1106/2014;
- Accordo di Programma fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e Autonomie locali “Linee di indirizzo per l'affidamento familiare” sottoscritto in data 22/11/2012;
- D.G.R. del 14 luglio 2014 n. 1102 "Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni sociosanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”;
- Linee guida sull'affidamento familiare Provincia di Piacenza, novembre 2014.

Art. 1 Oggetto

Il presente documento regola l'affidamento familiare dei minori, ovvero la principale (insieme all'adozione) forma di protezione dei minori nell'ipotesi in cui il nucleo familiare di appartenenza si trovi nella momentanea incapacità e/o impossibilità di prendersene cura e di adempiere ai doveri inerenti all'esercizio delle funzioni genitoriali.

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento familiare ai sensi della normativa vigente all'atto della sua approvazione.

Art. 2 Destinatari e definizioni

L'affido è un istituto applicabile ai minori di anni diciotto residenti nel territorio comunale, sia di nazionalità italiana che straniera, che si trovino temporaneamente nella necessità di un collocamento etero - familiare.

Può essere attivato altresì a favore di:

- Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea e/o apolide), di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, sul territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
- Minori in situazioni di emergenza che richiedano un'immediata tutela (ex art. 403 C.C., che al comma 1, recita: *"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"*).

Si fa presente che l'obbligo conseguente alla esclusiva titolarità della tutela in capo al Comune non si esaurisce nei confronti dei minorenni residenti o domiciliati sul suo territorio, né di quelli la cui collocazione in affidamento familiare sia avvenuta ad opera dei suoi servizi, ma si estende obbligatoriamente a tutti i ragazzi che "vivono" sul territorio comunale (art. 1 della LR 14/08). Non è infatti la situazione giuridica del minore a far nascere l'obbligo di provvedere in capo al Comune, ma la sua semplice presenza, quando la famiglia sia assente, o non adeguata, o sia la famiglia stessa a richiedere il sostegno per lo svolgimento della sua funzione educativa.

Per situazioni particolari ed a seguito di valutazione tecnica è possibile prevedere il prolungamento del progetto affido oltre il diciottesimo anno di età, nell'ambito dell'istituto del prosieguo amministrativo.

Art. 3 Finalità e tipologie di affido

L'Affidamento familiare è un istituto caratterizzato da temporaneità e prevede sempre il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia di origine. Esso

consente al minore di crescere in un contesto tale da assicurargli un adeguato sviluppo psico-fisico e relazionale, nelle situazioni in cui la sua famiglia d'origine si trovi nell'incapacità/impossibilità momentanea di prendersene cura. L'affidamento è altresì finalizzato al recupero delle competenze genitoriali della famiglia d'origine, con l'obiettivo di garantire il rientro del minore nella stessa. Qualora ciò non si renda possibile, l'affidamento è finalizzato ad accompagnare e sostenere il minore in un percorso verso l'autonomia e di rielaborazione della propria esperienza familiare.

A seconda del provvedimento adottato, è possibile distinguere le seguenti tipologie di affidamento:

- Affido consensuale: si attua quando gli esercenti la responsabilità genitoriale riconoscono i bisogni del figlio e, al contempo, la propria incapacità/impossibilità a rispondervi e, per tale motivo, acconsentono che siano altri a farlo temporaneamente, fino al recupero delle proprie risorse genitoriali. In questo caso l'affido è disposto dall'Ente Locale, o ente delegato, con provvedimento reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
- Affido giudiziale: si attua quando viene a mancare il consenso, per assenza o rifiuto, di chi esercita la responsabilità genitoriale. Viene disposto dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario con Decreto di affidamento giuridico/tutela. Il Tribunale per i minorenni o il Tribunale Ordinario si avvalgono del Servizio Sociale territorialmente competente per la sua attuazione e vigilanza.

Si possono, inoltre, distinguere:

- Affido a tempo pieno: quando il minore vive con la famiglia affidataria durante tutte le ventiquattr'ore (di norma per almeno cinque giorni e notti a settimana), provvedendo al suo mantenimento, istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della responsabilità genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante;
- Affido a tempo parziale: quando il minore viene accolto dalla famiglia affidataria o per una parte della giornata, o per alcuni giorni della settimana oppure per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (es: i fine settimana oppure le vacanze); il progetto è concordato con il Servizio Sociale Tutela Minori sulla base delle esigenze emerse;
- Affidamento in caso di urgenza (ex art. 403 C.C.): in caso di necessità urgente, il responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato, ha facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti familiari di "pronto intervento", anche per un periodo di tempo limitato, nell'attesa di definire un progetto adeguato al minore;
- Affidamento a "Rischio Giuridico": è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui sia stato aperto un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore che non presenta ancora carattere definitivo (procedura volta a verificare lo stato di adottabilità). In questo caso il minore viene affidato ad una famiglia, scelta dal Tribunale stesso, avente i requisiti per l'eventuale

adozione.

È ulteriormente possibile distinguere fra le seguenti tipologie di affido:

- Affido etero-familiare: si realizza quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela, oppure ha legami di parentela oltre il IV grado;
- Affido parentale: si realizza quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il IV grado); può essere deciso da chi ha la responsabilità genitoriale anche senza il coinvolgimento del Servizio Sociale, oppure può essere disposto dal Servizio Sociale Tutela Minori stessa che ha accertato un legame particolarmente significativo del minore con tali parenti;
- Affido omo-culturale (parentale o etero-familiare): quando il minore viene inserito in una famiglia appartenente alla stessa cultura.

Art. 4 Presupposti

L'affido richiede una previa ed attenta valutazione da parte dei Servizi preposti (Servizio Sociale Minori ed Az. Usl) finalizzata a verificare:

- Le potenzialità affettive ed educative della famiglia d'origine del minore (incluse figure significative della rete parentale) in ottica di recupero della competenza genitoriale;
- La qualità della relazione fra genitori naturali e minore;
- La motivazione, le competenze, le capacità genitoriali della famiglia affidataria, in relazione all'accoglienza ed al sostegno del minore;
- Le risorse del minore per affrontare l'esperienza di affidamento, con i suoi rischi ed opportunità.

Il progetto di affido è lo strumento operativo che delinea l'intervento, sia nei confronti della famiglia d'origine, che del minore; esso viene completato in esito ad una fase di osservazione che impegna sia i servizi territoriali che la famiglia affidataria.

Sono attori dell'affido familiare, ciascuno secondo il proprio ruolo:

- il minore,
- la sua famiglia d'origine,
- la famiglia affidataria,
- il Servizio Sociale,
- l'Autorità Giudiziaria,
- ogni altro soggetto eventualmente coinvolto.

Art. 5 Il minore

Il minore è il protagonista del progetto di affido e va informato, preparato e sostenuto in ogni fase del percorso, in modo che possa comprendere appieno la situazione e perché collabori positivamente al progetto. A tal fine, è fondamentale garantire al minore ascolto, attenzione, cura e rispetto.

Il minore ha diritto di mantenere rapporti con la propria famiglia di origine, salvo diverse disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria; ha altresì diritto a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche dopo la conclusione del progetto di affido, qualora non vi siano controindicazioni di sorta.

Nei procedimenti che coinvolgono l'Autorità Giudiziaria, il minore che ha compiuto dodici anni va ascoltato; è possibile ascoltare anche bambini di età inferiore, in considerazione delle proprie capacità di discernimento.

Art. 6 La famiglia d'origine

La famiglia d'origine è quella che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà.

L'affido è finalizzato sia alla tutela del minore che alla riqualificazione delle competenze genitoriali.

La famiglia d'origine ha diritto a:

- ottenere informazioni essenziali inerenti la famiglia affidataria e, se ritenuto opportuno, a conoscerla, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- essere informata su motivazioni e finalità del progetto di affido, nonché sulla valutazione di recuperabilità delle competenze genitoriali;
- essere coinvolta nel progetto individualizzato e nel monitoraggio del suo andamento, in ogni fase;
- essere sostenuta nel progetto di aiuto finalizzato al superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di affido;
- essere garantita circa il mantenimento dei rapporti con il proprio figlio, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

La famiglia d'origine ha il dovere di:

- rispettare la tutela dei dati personali della famiglia affidataria nel rispetto della normativa vigente;
- collaborare con i servizi competenti e con la famiglia affidataria;
- attenersi alle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- aderire al progetto di sostegno e affido, rispettandone tempi, modalità di incontro con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese inerenti al mantenimento del minore;
- favorire il rientro del minore in famiglia, secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affido, impegnandosi per il superamento delle condizioni che hanno portato all'allontanamento del

minore.

Art. 7 La famiglia affidataria

La famiglia affidataria è il nucleo familiare che accoglie il minore: può essere formato da una coppia o da persone singole, che hanno scelto di dare la propria disponibilità ad accogliere uno o più minori.

La famiglia affidataria ha diritto a:

- essere informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti l'affido familiare;
- essere informata della situazione socio-sanitaria e familiare del minore affidato;
- essere accuratamente selezionata per un abbinamento adeguato al minore in base alle proprie caratteristiche e quelle del progetto di affido;
- essere coinvolta nel progetto di affido ed ascoltata nelle fasi di verifica;
- essere sostenuta dal Servizio Sociale Minori competente;
- essere tutelata nel rispetto dei dati personali, in ottemperanza alla normativa vigente;
- beneficiare di un contributo economico svincolato dal reddito familiare secondo quanto più oltre specificato.

La famiglia affidataria ha il dovere di:

- accettare e rispettare l'individualità del minore affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita, tenendo conto delle sue esperienze, vissuti e storia, dei suoi aspetti sociali, religiosi e culturali;
- provvedere alla cura, mantenimento, educazione ed istruzione del minore in affido, in stretta collaborazione con i servizi competenti;
- promuovere rapporti positivi fra minore e famiglia di origine, secondo le modalità concordate con i servizi competenti e/o prescritte dall'Autorità Giudiziaria, al fine di favorire il rientro in famiglia;
- favorire e garantire il mantenimento dei rapporti nel caso di fratelli affidati a nuclei diversi, attenendosi alle indicazioni dei servizi competenti;
- rispettare la privacy e la riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia, in ottemperanza alla normativa vigente;
- collaborare con i servizi socio-sanitari preposti, partecipando agli incontri di verifica programmati ed alle eventuali occasioni di supporto;
- in caso di urgenza, prendere i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazione ai genitori, in assenza di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ed agli operatori dei servizi competenti.

Art. 8 Il Servizio Sociale

Il Comune, attraverso la rete dei Servizi Sociali, socio-sanitari ed amministrativi:

- assicura al minore cura e sostegno in tutte le fasi dell'affidamento;
- attua gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia di origine necessari a perseguire gli obiettivi di recupero delle competenze genitoriali, al fine di superare le problematiche/fragilità che hanno portato al collocamento extra familiare del minore;
- garantisce alla famiglia affidataria tutto il sostegno necessario, secondo le modalità ed i tempi definiti nel progetto di affido;
- fornisce alla famiglia affidataria tutti gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore;
- garantisce il passaggio di informazioni sul progetto a tutti gli attori coinvolti, se consentito dalle disposizioni normative e giudiziarie inerenti il caso;
- programma ed attua il monitoraggio e le verifiche periodiche del progetto di affidamento con tutti i soggetti coinvolti;
- formalizza il progetto individualizzato di affido e relaziona all'A.G., oltre a predisporre i dispositivi amministrativi di regolazione dell'affido con particolare riguardo alla eventuale fase conclusiva dell'affido stesso e del passaggio alla maggiore età;
- garantisce, ove previsto, un contributo economico alla famiglia affidataria (svincolato dal reddito familiare);
- promuove corsi formativi/informativi inerenti all'affido;
- costruisce insieme al giovane adulto il progetto di vita, coinvolgendo gli altri servizi sociali ed, eventualmente, sanitari.
- comunica ai Servizi Sociali del Comune di residenza della famiglia affidataria individuata l'avvio del progetto, per l'erogazione di eventuali facilitazioni/esenzioni.

Art. 9 La collaborazione fra servizi

L'Istituto dell'affidamento familiare richiede la collaborazione fattiva e stabile fra diverse professionalità specificamente formate, con competenze sociali e socio-sanitarie, che operano fra loro secondo una metodologia di lavoro in equipe.

Il progetto di affido va necessariamente costruito in modo personalizzato, in relazione alle specifiche esigenze del caso ed in esito alla valutazione della situazione personale, familiare e sociale del minore, grazie all'apporto sinergico fra gli operatori del Servizio Sociale Minori e della Psicologia di base dell'Az. Usl.

Art. 10 Le fasi del percorso di affido

Il percorso per l'affido è articolato in quattro diverse fasi:

1. Prima informazione

Fornisce alle persone interessate all'affidamento familiare informazioni sulla normativa di

riferimento, sui tempi e le modalità del percorso, sul ruolo dei servizi, dell'Autorità Giudiziaria e delle associazioni, nonché sui diritti del minore accolto e degli adulti di riferimento. In questa fase, inoltre, le persone interessate dichiarano di avere idonee qualità morali all'affido.

2. Preparazione e corsi di formazione

I corsi di preparazione e formazione per le aspiranti famiglie affidatarie sono finalizzati a supportarli nella comprensione e condivisione di aspettative, preoccupazioni, pensieri propri di un minore che viene allontanato dalla propria famiglia d'origine per entrare in un nuovo nucleo familiare. Sono inoltre volti a riflettere su reali rischi ed opportunità per il minore che vive l'esperienza dell'affido ed a aiutare i partecipanti a far proprio un concetto di accoglienza intesa come supporto ad una famiglia in difficoltà, centrato sui bisogni del minore. La potenziale famiglia affidataria riflette, inoltre, sulle implicazioni connesse alla temporaneità dell'esperienza ed alla coesistenza dei due nuclei familiari con cui il minore ha diritto e necessità di rapportarsi affettivamente. I corsi sono inoltre funzionali a promuovere fra i partecipanti l'attivazione di reti di sostegno reciproco e aiuto.

3. Percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità

La valutazione delle famiglie candidate all'affido avviene secondo specifiche procedure che prevedono: colloqui conoscitivi, colloqui di approfondimento, visite domiciliari. L'obiettivo è pervenire ad una conoscenza completa del contesto familiare degli aspiranti affidatari. La valutazione circa l'idoneità alle singole tipologie di affido viene poi restituita agli interessati.

4. Abbinamento

I servizi sociali e socio-sanitari preposti collaborano alla stesura del progetto personalizzato di affido del minore, che comprende l'individuazione della famiglia affidataria da abbinare al minore stesso.

Il progetto di affido comprende: obiettivi dell'affido, risultati attesi nel breve e medio periodo, criteri di verifica, ipotesi di durata dell'affido, tipologia di affidamento, modalità dei rapporti del minore con la famiglia di origine e programma degli interventi a sostegno della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

Il progetto include, inoltre, gli impegni dei vari attori coinvolti, i nominativi degli operatori referenti per lo specifico caso, nonché l'indicazione degli interventi che saranno effettuati a supporto del minore, della famiglia d'origine e di quella affidataria, nonché ogni eventuale altra indicazione opportuna (es. consulenze specialistiche necessarie, coinvolgimento di mediatori culturali, etc.).

Art. 11 Interventi economici a sostegno dell'affido familiare

Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, corrisponde ai nuclei affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo di mantenimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 della Legge 184/1983, sostituito dall'art. 38 della Legge 149/2001, dall'art. 12 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 2/2003 e dal punto 5.2 (parte II) della D.G.R. 1904/2011. Tale contributo è erogato nei casi previsti affinché il progetto di affido si possa fondare sulla

disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria.

Tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria non deve intercorrere nessun rapporto economico così come anche viene specificato nel punto 4.3 della deliberazione della D.G.R. 1904/2011.

In attesa delle indicazioni regionali previste al punto 5.2 della D.G.R. 1904/2011, la definizione delle quote da riconoscere per le diverse tipologie di affido viene definita e periodicamente aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale.

Nello specifico, sulla base del presente Regolamento, la Giunta Comunale, provvede a definire:

1. Contributo economico minimo base per affido etero-familiare

Il contributo economico base per l'affido etero-familiare a tempo pieno non può essere, in ogni caso, inferiore a quello stabilito dalle norme di riferimento.

2. Incrementi al contributo economico minimo base per specifiche situazioni

Si prevedono possibili incrementi del contributo base in relazione a specifiche esigenze di minori in affido che implicino un'elevata intensità di cura, debitamente documentate nel progetto (a titolo di esempio: disabilità, pregiudizio, collocamenti in emergenza, lattanti, situazioni particolari da valutare di volta in volta...).

3. Contributo economico in caso di affido parentale entro il IV grado

Di norma nel caso di affidamenti parentali, trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, non è previsto un contributo economico per gli affidatari. Solo in caso di famiglie affidatarie con ridotte disponibilità economiche tali da pregiudicare ai minori affidati le necessarie opportunità di sostegno, socializzazione e/o formazione, è possibile prevedere, dietro documentata e motivata relazione sociale, un contributo anche per i parenti tenuti agli alimenti.

4. Contributo economico massimo riconosciuto in caso di affido a tempo parziale

Nel caso di affidamenti a tempo parziale, il contributo è definito in misura ridotta in base all'entità ed alla tipologia di impegno richiesta.

5. Contributo economico riconosciuto alla famiglia affidataria a copertura di spese straordinarie riferite al minore in affido e non coperte dalla famiglia d'origine

Qualora le condizioni economiche della famiglia d'origine (o il minore stesso attraverso il suo patrimonio personale) lo consentano e il progetto personalizzato lo preveda espressamente, verranno gestite direttamente dagli esercenti la potestà tutte le spese straordinarie in relazione ad eventuali esigenze particolari del minore (es. spese sanitarie non garantite dal SSN, spese odontoiatriche o per ausili, spese scolastiche in relazione a benefici non esigibili, spese per situazioni particolari e non prevedibili da valutarsi di volta in volta). In caso contrario potranno essere previsti rimborsi specifici (previamente autorizzati) alle famiglie affidatarie a carico del Comune.

Qualora, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il progetto di affidamento familiare prosegua oltre il diciottesimo anno di età, il riconoscimento del contributo per l'affido viene esteso fino al compimento del ventunesimo anno di età del ragazzo/ragazza.

Il contributo per l'affidatario termina a conclusione del progetto di affido salvo diverse disposizioni.

Art. 12 Conclusione dell'affido

L'affido si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel progetto, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del minore. Può altresì concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendano necessario un diverso collocamento del minore.

Art. 13 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari

Al fine di assicurare gli stessi diritti a tutti i minori, indipendentemente dalla loro collocazione familiare, la legislazione statale persegue l'equiparazione dei diritti degli affidatari con quelli dei genitori naturali. Il trattamento lavorativo e previdenziale degli affidatari è regolamentato dal D.Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001 e dalla normativa vigente.

Art. 14 Polizza assicurativa

Il Comune stipula una polizza assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per eventuali danni derivanti agli stessi.

Art. 15 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa ed ad altri atti e regolamenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.